simest
gruppo cdp

Fondo 295/73 - Circolare n. 1/2023

Contributo export su Credito Acquirente

(Aggiornamento del 1 luglio 2026)

Quadro normativo di riferimento

Le seguenti fonti normative sono da considerarsi parte integrante della presente Circolare

- *Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 143, Capo II e successive modificazioni*
- *Deliberazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE):*
  - *n. 160 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28)*
  - *n. 161 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28; Delibera CIPE del 21 dicembre 2004 in G.U. n. 97 del 2005; Delibera CIPE del 20 luglio 2007, n. 60 e relativo allegato in G.U. 242 del 2007)*
- *Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero n. 199 del 21.4.2000 e successive modificazioni e integrazioni*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale n. 27 dell'8.1.2007*
- *Arrangement on Officially Supported Export Credits ("*Consensus*") e relativi accordi settoriali*
- *Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice antimafia")*
- *Circolare in materia di informazione antimafia*
- *Articolo 11 della legge 16.1.2003, n. 3, come integrato dall'articolo 41 del Decreto-legge 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120, relativo alla disciplina del Codice Unico di Progetto "CUP" e le disposizioni attuative*

Definizioni

Acquirente estero	Il soggetto estero che ha stipulato il contratto di fornitura e che assume l'obbligo di pagamento in favore dell'Esportatore di quanto ad esso dovuto ai sensi del contratto commerciale.
Approntamento della Fornitura	La fase - precedente alla materiale esportazione/spedizione/esecuzione della fornitura, del lavoro o del servizio, ai termini e secondo le condizioni del contratto commerciale - di produzione o di costruzione del bene oggetto della fornitura o fase di esecuzione di un servizio, con inizio dalla data di sostenimento dei primi costi, strumentali alla realizzazione del bene o servizio oggetto della fornitura, la cui durata non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Banca/Banche ("Banca/he")	La/e banca/banche, nazionali o estere, ovvero gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività.
***Commercial Interest Reference Rate* ("CIRR")**	Il tasso d'interesse commerciale di riferimento, determinato per ciascuna valuta di denominazione del credito e applicabile nel relativo periodo convenzionale di validità (dal 15 di ogni mese al 14 del mese successivo). Il CIRR è un tasso fisso agevolato pubblicato mensilmente dall'OCSE (www.oecd.org) e può essere richiesto direttamente a SIMEST. Le modalità di determinazione del CIRR sono disciplinate dagli Annex 1 e 2.
Comitato Agevolazioni	L'organo competente ad amministrare il Fondo 295 ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, 205 e successive modifiche e integrazioni.

Comunicazione di esito	Lettera inviata da parte di SIMEST a seguito della delibera del Contributo export da parte del Comitato Agevolazioni, contenente, tra l'altro, la comunicazione dell'esito della delibera ed il CUP
Contenuto italiano	Si intende la componente del contratto commerciale di origine italiana, riferita alla fornitura di beni, servizi o lavori da parte dell'Esportatore
Contributo export	Intervento agevolativo, concesso da SIMEST, nella forma di: - stabilizzazione del tasso d'interesse variabile del finanziamento a tasso fisso CIRR (c.d. "**Stabilizzazione al CIRR**"); - contributo in conto interesse sul margine richiesto dalle banche finanziatrici (c.d. "**Contributo**"), come definito nella sezione Livello massimo dei contributi in Tabella 1.
CUP	Codice Unico di Progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e s.m.i., comunicato da SIMEST al Richiedente nella Comunicazione di esito e che dovrà necessariamente essere riportato in tutte le fatture e i bonifici[1].
DSAN	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale, firmata dal legale rappresentante dell'Esportatore predisposta secondo la versione standard disponibile all'indirizzo: https://www.simest.it.
Debitore estero	Il soggetto estero che assume l'obbligo di pagamento in favore della Banca o del *pool* di Banche.
Domanda	Indica la domanda di richiesta del Contributo Export
Esportatore	Società italiana e/o le sue società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana che esporta beni e/o fornisce servizi ai sensi del contratto commerciale sottoscritto con l'Acquirente estero.
Fondo 295	Fondo pubblico ("*Fondo contributi agli interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D. Lgs. 143/98, Capo II*"), costituito ai sensi della Legge 28 maggio 1973, n. 295 e disciplinato, *inter alia*, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II e del D.M. 21 aprile 2000 n. 199 e successive modificazioni e integrazioni.
***Interest Make Up Agreement* ("IMUA")**	Il contratto sottoscritto dalla Banca richiedente il Contributo export e articolato in Condizioni Generali e Condizioni Specifiche, contenente il CUP inserito nella Comunicazione di esito. La versione standard è disponibile all'indirizzo: https://www.simest.it/contributo-export/contributo-export-su-credito-acquirente.
Maggiorazioni	Interessi dovuti da SIMEST al Richiedente il Contributo export (i.e. Banca che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo export) oppure dal Richiedente il Contributo export (i.e. Banca che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo export) a SIMEST in caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti. La metodologia di calcolo delle maggiorazioni è riportata nel testo IMUA.
Polizza Catastrofale	Contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla cui stipula è subordinato l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 184/2025.
Portale di SIMEST	Il portale di SIMEST, dove compilare e inviare la Domanda, accessibile al seguente indirizzo www.portalefinanziamenti.simest.it

[1] Tale obbligo non si applica: (i) alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (ii) alle fatture emesse ovvero ai bonifici effettuati prima della ricezione da parte del Richiedente della Comunicazione di esito contenente il CUP; (iii) ai finanziamenti delle spese per armamenti e quelle per i c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Punto di partenza del credito (*Starting point of credit* - "SPOC")	In linea con le modalità previste dal Consensus: ▪ data media o effettiva di spedizione/consegna del bene /servizio oggetto della fornitura o di utilizzo del finanziamento nel caso di beni utilizzabili separatamente; ▪ data dell'ultima spedizione/consegna nel caso di apparecchiature destinate a fabbriche/stabilimenti completi in cui il fornitore non ha alcune responsabilità per la messa in esercizio; ▪ data in cui è stata portata a termine la costruzione nel caso di contratti di costruzione in cui il fornitore non ha nessuna responsabilità della messa in esercizio; ▪ data del collaudo preliminare eseguito al termine dei montaggi o della costruzione nel caso di impianti in cui il fornitore è responsabile della messa in esercizio (impianto chiavi in mano); ▪ per contratti commerciali che non coprono un intero progetto ma solo una parte di esso, esecuzione della singola parte, oppure, qualora il contratto commerciale copra una parte essenziale dell'intero progetto, esecuzione del progetto nel suo complesso.
Richiedente il Contributo export	Il soggetto che compila il modulo di domanda: ▪ la Banca che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo export; ▪ l'Esportatore, solo in caso di stabilizzazione al CIRR.

Caratteristiche delle operazioni ammissibili al Contributo export

Operazioni ammissibili	Finanziamenti di contratti di esportazione di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate di origine italiana, comunitaria ed extracomunitaria tra l'Esportatore e l'Acquirente/Debitore estero, stipulati tra una o più Banche e l'Acquirente/Debitore estero.
Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili	Finanziamenti a tasso variabile, con le seguenti caratteristiche: **Contenuto minimo italiano**, da mantenere per tutta la durata del periodo di esecuzione della commessa: **Settore** — **% di contenuto italiano del contratto commerciale** croceristico — ≥50% difesa — ≥40% infrastrutture, costruzioni, metallurgico, petrolchimico e gas — ≥20% altro — ≥30% Le soglie minime di contenuto italiano sopra riportate si applicheranno a tutti i contratti commerciali a valere su operazioni di importo superiore a 10 euro/mln. Nel caso in cui l'esportatore sia un Trader commerciale, le suddette soglie minime di contenuto italiano sono incrementate di 15 punti percentuali. Qualora i livelli di contenuto italiano risultino inferiori alle soglie previste, l'intervento agevolativo sarà proporzionalmente ridotto con riferimento alla quota capitale dell'operazione. Non sarà prevista alcuna soglia minima di contenuto italiano per i contratti commerciali fino a 10 mln/€.
Durata minima e massima della dilazione di pagamento contrattuale	**Minima**: ≥ 24 mesi **Massima**: in linea con le modalità previste dal Consensus in relazione alla categoria del Paese, settore di riferimento dei beni esportati nonché ad eventuali accordi di settore.

Quota dilazionabile del contratto commerciale	Fino all'85% del valore dei beni e servizi italiani ed esteri[2], fermo restando il Contenuto minimo italiano, oltre (se richiesti): (i) spese locali, nella misura massima prevista dal Consensus; (ii) compensi di mediazione o agenzia nella misura massima del 5% del valore del contratto commerciale.
Importo del finanziamento ammissibile	La quota dilazionabile del contratto commerciale come sopra descritta, oltre premio SACE e IDC[3] (se richiesti).
Modalità di rimborso del finanziamento	Nella misura massima prevista dal Consensus, con rate di norma semestrali, consecutive e uguali.

Modalità di determinazione del Contributo export

Livello massimo dei contributi

Il livello dei contributi rappresentato nella matrice in Tabella 1 è da intendersi come livello di contributo massimo, restando inteso che il contributo, di volta in volta, concedibile resta soggetto alla valutazione ed approvazione del Comitato Agevolazioni tenuto conto delle risorse disponibili a valere sul Fondo 295.

Tabella 1. Livello massimo dei contributi validi dall'1.7.2026 al 31.12.2026 (*)

Contenuto italiano (**)	**Durata media OCSE[4]**		
%	**≤ 5 anni**	**≤ 7 anni**	**> 7 anni**
≤ 50%	45 *bppa*	47 *bppa*	57 *bppa*
> 50%	45 *bppa*	55 *bppa*	66 *bppa*

(*) *Aggiornamento, di norma, su base semestrale*

(**) fermo restando il Contenuto minimo italiano delle operazioni ammissibili al Contributo export

***Add - on* al Livello massimo dei contributi**

Il livello dei contributi, come sopra definito, potrà essere maggiorato come di seguito:

- **+20 bppa** per finanziamenti con valuta diversa dall'euro (c.d. "*Add – on* Valuta"), cumulabile con un altro *Add - on*;
- **+10 bppa** per i finanziamenti relativi a:
  a. commesse con aziende esportatrici italiane e/o loro controparti estere dotate di certificazioni ISO[5] (c.d. "*Add – on* ISO");

[2] Ammissibili ad agevolazione ai sensi della normativa vigente (i.e. Decisione UE n. 82/854 del 10.12.1982, in base alla quale sono ammissibili le subforniture di origine UE purché la somma delle subforniture UE e extra UE sia compresa nei seguenti limiti: 40% per contratti di importo < euro 7,5 mln; euro 3 mln per contratti di importo compreso tra euro 7,5 e euro 10 mln; 30% per contratti di importo superiore ad euro 10 mln, fermo restando che il valore della fornitura extra UE deve essere incluso nella quota contanti). Nel caso di operazioni assistite da garanzia assicurativa SACE, ai sensi della Deliberazione CIPE del 21.12.2004:
(i) le quote di fornitura UE ed extra UE eccedenti tali limiti, possono beneficiare del Contributo solo se ammesse a copertura nella garanzia assicurativa;
(ii) sono ammissibili ad agevolazione i finanziamenti con una valuta diversa dal contratto commerciale. Se l'operazione non è assistita da garanzia assicurativa SACE l'ammissibilità ad agevolazione di finanziamenti in valuta del contratto commerciale è valutata caso per caso.

[3] L'ammissibilità degli IDC è limitata agli importi (i) maturati entro lo SPOC e (ii) calcolati al CIRR.

[4] Calcolata come media aritmetica della somma del periodo di utilizzo (in anni) e del periodo di rimborso (in anni) più 0,25. A titolo esemplificativo un'operazione con 4 anni di periodo di utilizzo e 10 anni di periodo di rimborso avrà una durata media OCSE pari a 7,25 anni.

[5] ISO 14001 (Sistemi di Gestione Ambientale), ISO 50001 (Sistemi di Gestione dell'Energia), ISO 45000 (Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro), ISO 30415 (*Diversity and Inclusion*), UNI PdR 125:2022 (*Gender Equality*).

b. progetti classificati come "***green loan***" secondo gli standard LMA o altri *benchmark* di mercato equivalenti oppure progetti che rientrano nell'Accordo settoriale di cui all'*Annex* I OCSE *(Sector Understanding on Export Credits for Climate Change* (c.d. "*Add – on* Sostenibilità");

- **+10 bppa** per finanziamenti a supporto di commesse che abbiano i seguenti requisiti:
  a. contenuto italiano **≥50%**;
  b. qualora il contenuto italiano sia ≥50% (dichiarato dall'Esportatore), almeno l'**80%** dovrà essere fornito da filiera italiana di subfornitori (c.d. "*Add – on* Filiera").

Premialità - Quota Contanti contratti[6]

- **+15bppa** per un incremento della quota contanti di +5%[7];
- **+25bppa** per un incremento della quota contanti di +10%[8];

cumulabile con l'*Add-on* valuta e uno degli altri *Add-on.*

Contributi per CIRR inferiore al Livello massimo dei contributi

Nei casi in cui il CIRR è inferiore al Livello massimo dei contributi, il livello del Contributo della specifica operazione sarà definito come riportato nella tabella di seguito:

Tabella 2.

% CIRR inferiore a Contributo da Matrice	Fino a euro 100 mln[9] o operazioni con Esportatori SMALL e MID	Fino a euro 500 mln[6]	Fino a euro 1 mld[6]	Oltre euro 1 mld
≤ 30%	Come da matrice in Tabella 1.	Come da matrice in Tabella 1.	Contributo massimo decurtato nella misura pari al 50% della differenza tra il CIRR ed il Contributo come da matrice in Tabella 1.	valutazione caso per caso
> 30%	Come da matrice in Tabella 1.	Contributo massimo decurtato nella misura pari al 50% della differenza tra il CIRR ed il Contributo come da matrice in Tabella 1.	Contributo massimo decurtato nella misura pari al 50% della differenza tra il CIRR ed il Contributo come da matrice in Tabella 1.	valutazione caso per caso

[6] Per quota contanti deve intendersi la quota non finanziata nell'ambito del contratto di finanziamento ammesso ad intervento agevolativo
[7] Es. se la quota contanti si incrementa dal 15% al 20%, il debitore estero beneficia di un contributo maggiorato di 15bppa. Per le operazioni che ricadono nell'Accordo settoriale navale, l'incremento deve intendersi dal 20% al 25%.
[8] Es. se la quota contanti si incrementa dal 15% al 25%, il debitore estero beneficia di un contributo maggiorato di 25bppa. Per le operazioni che ricadono nell'Accordo settoriale navale, l'incremento deve intendersi dal 20% al 30%.
[9] Importo del finanziamento (ctv. in euro) ammesso ad intervento agevolativo.

simest
gruppo cdp

Differimento del CIRR e/o opzione di valuta

Il differimento del CIRR e/o l'opzione di valuta, di norma, non sono previsti.

Tuttavia, su richiesta motivata del Debitore estero, è possibile valutare la concessione:

(i) del differimento dell'applicazione del CIRR e/o

(ii) dell'opzione della scelta della valuta

a condizione che lo stesso si impegni ai sensi del contratto di finanziamento, a:

1. applicare il CIRR a partire da una data certa, predeterminata contrattualmente, che non vada oltre la prima data tra: (a) il termine di utilizzo del finanziamento e (b) lo SPOC;

2. retrocedere a SIMEST la *Fee* fissa e gli eventuali costi di cancellazione volontaria parziale o totale e il differenziale *mark to market* come di seguito dettagliato

Tabella 3.

		Finanz.to procede a CIRR		**Finanz.to non procede a CIRR**
Opzionalità	**Descrizione**	***Fee* Fissa**	**Altri Costi**	**Costi**
Solo differimento CIRR	Differimento del CIRR ad una data contrattuale certa, che non vada oltre la prima tra (a) il termine di utilizzo e (b) lo SPOC.	**10 bppa**[10] Tale *Fee* fissa non è prevista in caso di assenza di erogazioni durante il periodo di utilizzo ovvero in presenza di un'unica erogazione alla consegna del bene.	nessuno	Costi di cancellazione volontaria parziale o totale al netto della *Fee* fissa pagata.
Solo opzione valuta	Selezione della valuta del finanziamento ad una data contrattuale certa, che non vada oltre la prima tra (a) il termine di utilizzo e (b) lo SPOC.	**10 bppa**[11]	Importo corrispondente al differenziale *mark to market* (se positivo per il Fondo 295) del finanziamento nelle diverse valute[12].	Costi di cancellazione volontaria parziale o totale, calcolati sulla valuta che genera il maggior costo per il Fondo 295, al netto della *Fee* fissa pagata.
Differimento CIRR + opzione valuta	Differimento del tasso CIRR e opzione di scelta della valuta ad una data contrattuale certa, che non vada oltre la prima tra (a) il	**20 bppa** In caso di assenza di erogazioni durante il periodo di utilizzo ovvero in presenza di un'unica erogazione alla consegna del bene, è dovuto il solo pagamento della *Fee* fissa di	Importo corrispondente al differenziale *mark to market* (se positivo per il Fondo 295) del finanziamento nelle diverse valute[9].	Costi di cancellazione volontaria parziale o totale, calcolati sulla valuta che genera il maggior costo per il Fondo 295, al netto della *Fee* fissa

[10] *Fee* fissa calcolata sull'importo nozionale del finanziamento non erogato sulla base delle periodicità definite contrattualmente, come concordato ai sensi del contratto di finanziamento, con decorrenza dalla firma e fino alla data di effettiva applicazione del CIRR.
[11] *Fee* fissa calcolata sull'importo nozionale del finanziamento non erogato sulla base delle periodicità definite contrattualmente, come concordato ai sensi del contratto di finanziamento, con decorrenza dalla firma e fino alla data di effettiva di scelta della valuta.
[12] Al fine di poter procedere con lo scambio dei flussi sulla base della valuta prescelta, la controparte estera dovrà preventivamente retrocedere a SIMEST un importo corrispondente alla differenza netta (se positiva per il Fondo 295) tra i costi *mark to market* del nozionale complessivo del finanziamento nelle differenti valute, al netto della *Fee* fissa già pagata.

		termine di utilizzo e (b) lo SPOC.	10bppa relativa all'opzione valuta.			pagata.

Calcolo del Contributo export	Il Contributo export è calcolato come differenza tra: ▪ l'ammontare degli interessi calcolati al tasso di riferimento del finanziamento (i.e. Euribor o SOFR), maggiorato del Contributo riconosciuto da SIMEST e ▪ l'ammontare degli interessi a tasso CIRR a valere sul piano di erogazione e rimborso del finanziamento. Se tale differenza è positiva, SIMEST dovrà versare alla Banca Richiedente tale eccedenza. Se tale differenza è negativa, la Banca Richiedente dovrà versare a SIMEST tale eccedenza.

Richiesta e concessione del Contributo export

Come fare richiesta	Al fine di consentire un'adeguata valutazione dell'intervento agevolativo e di considerare anche le eventuali implicazioni in materia di risorse finanziarie disponibili, SIMEST dovrà essere informata in merito a potenziali operazioni oggetto di intervento agevolativo preferibilmente nella fase preliminare delle negoziazioni commerciali. Per richiedere il Contributo export, il Richiedente deve registrarsi sul Portale di SIMEST, compilare la Domanda in ogni sua parte e apporre la sottoscrizione digitale del Legale rappresentante, allegare i necessari documenti ed effettuare l'invio obbligatoriamente tramite il medesimo Portale di SIMEST. La richiesta di Contributo export, effettuata dal Richiedente (sia prima che successivamente alla firma del contratto di esportazione), consente, la richiesta alternativamente, di: **(i) delibera del Contributo export (con impegno di risorse del Fondo 295) e successiva stipula dell'IMUA**[13] *Il Richiedente (solo Banca) chiede l'approvazione, con impegno di risorse del Fondo 295, della Stabilizzazione al CIRR dell'operazione come definito negli Annex 1 e 2 "Modalità di fissazione del tasso CIRR" e del Contributo come dettagliato nelle sezioni da Livello massimo dei contributi e seguenti, nonché di tutti i termini e le condizioni definitive della specifica operazione, di norma successivamente o in concomitanza della sottoscrizione della documentazione finanziaria e/o commerciale.* **(ii) delibera della Stabilizzazione al CIRR (senza impegno di risorse del Fondo 295)** *Il Richiedente (Banca o Esportatore) chiede l'approvazione, senza impegno di risorse del Fondo 295, della Stabilizzazione al CIRR dell'operazione come definito negli Annex 1 e 2 "Modalità di fissazione del CIRR", nonché l'approvazione dei termini e delle condizioni definite sulla specifica operazione.* **(iii) delibera del Contributo export (senza impegno di risorse del Fondo 295)** *Il Richiedente (solo Banca) chiede l'approvazione, senza impegno di risorse del Fondo 295, della Stabilizzazione al CIRR dell'operazione come definito negli Annex 1 e 2 "Modalità di fissazione del CIRR" e del Contributo come dettagliato nelle sezioni da Livello massimo dei contributi e seguenti, nonché l'approvazione dei termini e delle condizioni definite sulla specifica operazione, prima della sottoscrizione della documentazione finanziaria e/o commerciale.* A ciascuna richiesta, SIMEST assegna un numero di posizione progressivo sulla base della data di ricezione che comunicherà al Richiedente. Il Richiedente dovrà fornire eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro trenta giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte di SIMEST. Trascorso tale termine, in caso di mancato riscontro, la richiesta di Contributo export è da intendersi archiviata e priva di effetti.
Processo di istruttoria	Al fine di poter condurre il processo di istruttoria relativo alle operazioni è necessaria la ricezione da parte di SIMEST della seguente documentazione: ▪ modulo di domanda debitamente compilato (incluso allegati);

[13] Tale tipologia di delibera rappresenta la modalità ordinaria di delibera del Comitato Agevolazioni rispetto alle tipologie (ii) e (iii). Queste ultime sono valutate dal Comitato Agevolazioni caso per caso tenendo conto delle implicazioni in materia di risorse finanziarie.

	▪ contratto commerciale (ed eventuali atti aggiuntivi); ▪ *term sheet* di riepilogo delle condizioni finanziarie; ▪ contratto di finanziamento e documentazione accessoria (i.e. eventuali garanzie collaterali); ▪ garanzia/polizza assicurativa (ove rilasciata); ▪ per finanziamenti estesi alla fase di Approntamento della fornitura, dichiarazione attestante: - la data di sostenimento dei primi costi; - la data di entrata in vigore del contratto commerciale; - la data prevista di completamento della fornitura (spedizione/consegna); ▪ dichiarazioni, se richieste, per l'inserimento nel sistema informatico relativo alla Banca Dati Nazionale Unica dei dati per l'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla Circolare vigente in materia antimafia; ▪ piano di erogazione e rimborso del finanziamento; ▪ DSAN attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale firmata dal legale rappresentante dell'Esportatore; ▪ qualsiasi altra informazione/documentazione richiesta da SIMEST, e nella disponibilità del Richiedente, al fine di poter completare il processo di istruttoria. Dal completo ricevimento della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, ivi compresi eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, la richiesta di delibera del Contributo export è sottoposta al primo Comitato Agevolazioni utile, entro 3 mesi dalla ricezione della suddetta documentazione, nel rispetto dell'ordine cronologico di completamento della documentazione.
Delibera del Comitato Agevolazioni	La delibera del Contributo export è adottata dal Comitato Agevolazioni e, in caso di esito positivo, comunicata da SIMEST al Richiedente e per copia conoscenza all'Esportatore, tramite apposita comunicazione (c.d. "Comunicazione di esito"), via PEC, corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Condizioni di efficacia della delibera del Comitato Agevolazioni	**Condizioni standard**[14] **di efficacia della delibera del Contributo export** (senza impegno di risorse del Fondo 295): ▪ validità delibera di 6 mesi; ▪ validità CIRR: come definito negli *Annex* 1 e 2 "Modalità di fissazione del CIRR". **Condizioni standard**[12] **di efficacia della delibera Contributo export** (con impegno di risorse del Fondo 295): ▪ sottoscrizione della documentazione finanziaria in forma soddisfacente per SIMEST, qualora non ancora stipulata alla data di delibera; ▪ prima erogazione a valere sul finanziamento e sottoscrizione per accettazione dell'IMUA contenente il CUP, entro 6 mesi dalla delibera; ▪ ricezione della lettera di manleva, secondo il testo standard fornito da SIMEST, debitamente sottoscritta dall'Esportatore entro 6 mesi dalla delibera. Rimane inteso che la delibera del Comitato Agevolazioni rimane sospensivamente condizionata alle disponibilità finanziarie del Fondo 295.
Condizioni per l'erogazione del Contributo export	L'erogazione del Contributo export è subordinata; 1. all'invio da parte del Richiedente della seguente documentazione: i. Richiesta di erogazione *online* tramite il Portale di SIMEST, contenente il CUP; ii. Dichiarazione di esportazione contenente il CUP; 2. alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale per tutto il Periodo di utilizzo del finanziamento. A tal fine, l'Esportatore deve rilasciare la DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante.

[14] Oltre le condizioni che possono essere previste per la specifica operazione.

	La versione standard della DSAN sulla Polizza Catastrofale è disponibile all'indirizzo: https://www.simest.it.
Erogazione del Contributo export	Il Contributo export è erogato da SIMEST alla Banca Richiedente o dalla Banca Richiedente a SIMEST (sulla base del Calcolo del Contributo export) a valere sulle rate interessi del finanziamento (erogazione e rimborso) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di erogazione completa di tutte le informazioni richieste, ivi compreso il CUP, in via posticipata sulla base della periodicità delle rate di rimborso del finanziamento.
Cessazione e revoca del Contributo export	Il Contributo export è oggetto di cessazione o revoca al verificarsi delle relative fattispecie previste in materia dall'IMUA.

Le precedenti Circolari sul medesimo argomento sono da considerarsi abrogate.

Allegati:

***Annex* 1** - MODALITÀ DI FISSAZIONE DEL TASSO CIRR (tutti i settori regolati in ambito OCSE anche da Accordi Settoriali ad esclusione del settore navale e aeronautico)

***Annex* 2** - MODALITÀ DI FISSAZIONE DEL TASSO CIRR (Accordi settoriali navale e aeronautico regolati in ambito OCSE)

simest
gruppo cdp

ANNEX 1

MODALITÀ DI FISSAZIONE DEL TASSO CIRR

(tutti i settori regolati in ambito OCSE anche da Accordi Settoriali ad esclusione del settore navale e aeronautico)

Modalità di fissazione del tasso CIRR

Il CIRR applicabile al finanziamento può essere fissato:

a) PRIMA DELLA DATA DI FIRMA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ("**CF**") per una durata massima (cd. "*Periodo di Holding"*) e con un costo di prenotazione (c.d. "*Holding cost"*) come di seguito definito e riportato in dettaglio nella tabella 1, rispettivamente:

1) **per un Periodo di *Holding* fino a 6 mesi** a decorrere dalla data di ricezione della richiesta del Contributo export maggiorato di un ***Holding cost* di 20 bppa**, oppure

2) **per un Periodo di *Holding* superiore a 6 mesi e fino ad un massimo di 12 mesi**, con un ***Holding cost*** di 20 bppa per i primi 6 mesi, di 3 bppa aggiuntivi per mese dal 7° all' 8° mese, di 4 bppa aggiuntivi per mese dal 9° al 10° e di 5 bppa aggiuntivi per mese dall'11° al 12° mese.

Tabella 1. *Holding cost* del tasso CIRR

Mesi	*Holding cost* mensile (bppa)	*Holding cost* cumulato (bppa)
1-6	20 bppa	20 bppa
7	3 bppa	23 bppa
8	3 bppa	26 bppa
9	4 bppa	30 bppa
10	4 bppa	34 bppa
11	5 bppa	39 bppa
12	5 bppa	44 bppa

Se durante il Periodo di *Holding* come definito ai punti (1) e (2):

- **non è firmato né il contratto commerciale né il contratto di finanziamento**, al termine di tale periodo il CIRR fissato decade e sarà possibile presentare una nuova richiesta di fissazione del CIRR al tasso vigente alla data della nuova richiesta di fissazione con il nuovo Periodo di *Holding*.
- **è firmato solo il contratto commerciale**, al termine di tale periodo il CIRR fissato decade e sarà possibile presentare una nuova richiesta di fissazione del CIRR con il nuovo Periodo di *Holding*, fermo restando che, in questo caso, il nuovo CIRR applicabile sulla base della nuova richiesta non potrà essere inferiore a quello precedentemente fissato.

b) ALLA DATA O SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI FIRMA DI FIRMA DEL CF senza pagamento di *Holding cost*

simest
gruppo cdp

ANNEX 2

MODALITÀ DI FISSAZIONE DEL TASSO CIRR

(Accordi settoriali navale e aeronautico regolati in ambito OCSE)

Modalità di fissazione del CIRR

Il tasso CIRR applicabile al finanziamento può essere fissato prima della data di firma del contratto commerciale, dopo la data di firma del contratto commerciale (ai fini della tabella che segue "CC"), o alla data di firma del contratto di finanziamento (ai fini della tabella che segue "CF") come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

Tempistiche richiesta	CIRR	Validità CIRR
Prima della firma del CC	**Opzione 1 -** c.d. **Pre CIRR** CIRR vigente alla data di arrivo della richiesta + 0,20% p.a. **Opzione 2** - c.d. **CIRR CC** CIRR che sarà vigente alla data di firma del CC	**4 mesi dalla data di richiesta**, termine entro il quale dev'essere firmato il CC. **Condizioni di validità**: 1. Se entro tale termine il **CC non è firmato**, sia il ***Pre CIRR*** che il ***CIRR CC*** decadono e sarà possibile presentare una nuova richiesta alle nuove condizioni di tasso. 2. Se entro tale termine il **CC è firmato**, il CF dovrà essere firmato nei successivi 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi (*). 3. Se entro tale termine il CF non è firmato, il CIRR applicabile sarà il maggiore tra quello inizialmente determinato (***Pre CIRR*** o ***CIRR CC)*** e il **CIRR CF** (vigente alla data di firma del contratto di finanziamento).
Dopo la firma del CC	**Opzione 1**. - c.d. **CIRR post CC** CIRR vigente alla data di arrivo della richiesta **Opzione 2. -** c.d. "***CIRR CF***" CIRR vigente alla data di firma del CF	**6 mesi dalla data di richiesta**, termine entro il quale dev'essere firmato il **CF**, prorogabile di ulteriori 6 mesi (*). **Condizioni di validità**: Se entro tale termine il **CF non è firmato,** il CIRR applicabile sarà il **maggiore tra** il ***CIRR post CC*** e il **CIRR CF** (vigente alla data di firma del contratto di finanziamento) **n.a.**

Il CIRR, determinato secondo le modalità sopra definite, si applica a decorrere dalla firma del CF.

(*) per un periodo di validità massimo del CIRR di 12 mesi, solo nei casi in cui la proroga è propedeutica alla finalizzazione del CF.